

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 -

Disciplina dell'imposta di bollo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Tariffa Articolo 1

Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

Tariffa Articolo 1 - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

In vigore dal 15 agosto 2009 - con effetto dal 1 febbraio 2005

Arti- colo della ta- riffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (euro) Fisse Propor- zionali
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio.	14,62
	1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle societa' e degli enti diversi dalle societa', sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalita' ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi ipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all' art.	
	2678 del codice civile:	
	1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonche' atti aventi natura dichiarativa (1) relativi ai medesimi diritti:	230,00
	2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	300,00
	3) per tutti gli altri atti che comportano formalita' nei pubblici registri immobiliari:	155,00
	4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	225,00
	5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499):	125,00
	6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalita' nel registro delle imprese:	195,00
	1-bis.1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con	

procedure telematiche e loro copie conformi		
per uso registrazione:		
1) per gli atti propri delle societa' e degli enti diversi dalle societa' non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:	156,00	
2) per le procure, deleghe e simili:	30,00	
3) per gli atti di cessione di quote sociali:	15,00	
4) per tutti gli altri atti:	45,00	

1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'**articolo 15, comma**

2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per

ciascuna domanda, denuncia od atto		
a) se presentate da ditte individuali	17,50	
b) se presentate da societa' di persone	59	
c) se presentate da societa' di capitali	65	

1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprieta' industriale ed atti allegati, successive formalita' ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'**articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:**

a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:	42	
a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:		
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;		
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;		
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:	20	
b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	85	
c) per ogni istanza di annotazione	15	
d) per istanze diverse dalle precedenti	15	

Modo di pagamento.

1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.

2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'**articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.**

2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater e' corrisposta in modo virtuale

tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.

Note all'art. 1.

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento da eseguire con le stesse modalita' previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalita' per via telematica.

1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.

1-quater. L'imposta e' dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.

Note al comma 1-bis:

1. Quando la formalita' ipotecaria e la voltura catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

2. Quando la formalita' ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 1-ter vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono e' dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.

[Torna al sommario](#)
